



Provincia di Rovigo

Protocollo n. 10460

Deliberazione n. 19

Estratto del Verbale delle deliberazioni del CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 19 maggio 2021

Oggetto n. 4: Legge Regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Approvazione del regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico Provinciale per la Valutazione di impatto Ambientale

SEDUTA PUBBLICA

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

PRESIDENTE	P	A
DALL'ARA Ivan	P	

CONSIGLIERI		
01 BELTRAME Emanuela		A
02 BONIN Fabrizio		A
03 LARUCCIA Antonio	P	
04 MANTOVAN Valeria	P	
05 MARTELLO Alberto	P	
06 MAZZUCATO Sara		A
07 PAPARELLA Ilaria		A
08 PIZZOLI Roberto	P	
09 SIVIERO Francesco	P	
10 TOSO Valeria		A

Partecipa il Segretario Direttore Generale: dr. Maria Votta Gravina

Il Presidente presenta ed illustra il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

CONSIDERATO CHE in data 22 febbraio 2016 è stata pubblicata sul BUR n. 15 la Legge Regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*" che riforma la disciplina regionale in materia di VIA, precedentemente regolamentata dalla n. 10/1999 "*Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale*" che viene contestualmente abrogata con la nuova norma;

VISTO il Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 104 di "*attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la Valutazione d'Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della Legge 9 luglio 2015 n. 114*";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 30 aprile 2018 n. 568 inerente la "*revisione della disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera B)) e degli indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera G)) a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017*";

CONSIDERATO CHE con Decreto del Presidente della Provincia di Rovigo 19 agosto 2016 n. 112 è stata disposta la conferma della nomina dei componenti il Comitato Provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale e contestualmente l'adeguamento del regolamento provinciale per il suo funzionamento;

RITENUTO necessario provvedere all'aggiornamento del Regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) alla luce degli intervenuti aggiornamenti normativi;

APPURATO che le variazioni apportate attengono sia l'adeguamento alle disposizioni di cui alla D.G.R.V. 30 aprile 2018 n. 568, che alla ri-determinazione dei criteri di incompatibilità e l'istituzione di compensi specifici per i componenti esperti;

RITENUTO opportuno revocare il regolamento approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 agosto 2016 n. 112 sostituendolo con il regolamento qui allegato;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 Testo Unico delle Leggi in materia Ambientale;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2016 n. 4 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTO lo Statuto della Provincia di Rovigo, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12/12356 del 31 marzo 2015 e con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1/20030 del 29 giugno 2015;

VISTO il vigente Regolamento provinciale di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli acquisiti in linea tecnica e finanziaria rilasciati in data 15.04.2021 rispettivamente dal Dirigente dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente e in data 16.04.2021 dal Dirigente dell'Area Servizi Finanziari;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di revocare il regolamento approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 agosto 2016 n. 112;
3. di approvare l'allegato "Regolamento per il funzionamento del Comitato Provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale";
4. di allegare il predetto Regolamento quale parte integrante della presente deliberazione;
5. di stabilire che tale regolamento sostituisce quello approvato con Decreto del Presidente 19 agosto 2016 n. 112.

Il Presidente apre quindi la discussione.

Nessun Consigliere chiedendo di intervenire, il Presidente pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento che viene approvato all'unanimità dai 5 Consiglieri presenti e votanti unitamente al Presidente.

Il Presidente, stante l'urgenza di provvedere in materia, propone che il presente provvedimento venga dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del punto 4 dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Tale proposta viene approvata all'unanimità dai 5 Consiglieri presenti e votanti unitamente al Presidente.

L'esito delle esperite votazioni viene proclamato dal Presidente.



PROVINCIA DI ROVIGO

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO
PROVINCIALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A)
(ART. 7 COMMA 9 DELLA L.R 18 FEBBRAIO 2016, N. 4)
- ROVIGO – marzo 2021 -**

INDICE

Art. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 2
Art. 2	COMPOSIZIONE DEL COMITATO	pag. 2
Art. 3	ATTIVITÀ ISTRUTTORIE	pag. 2
Art. 4	FUNZIONI DEL COMITATO	pag. 3
Art. 5	ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO	pag. 4
Art. 6	RIUNIONI PLENARIE	pag. 5
Art. 7	INCHIESTE PUBBLICHE	pag. 6
Art. 8	DIMISSIONI DEI COMPONENTI	pag. 7
Art. 9	DECADENZA DALL'INCARICO	pag. 7
Art.10	REVOCA DELL'INCARICO	pag. 7
Art.11	COMPENSI AI COMPONENTI ESPERTI	pag. 8
Art.12	NORME DEONTOLOGICHE	pag. 8
Art.13	COORDINAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA VIA CON ALTRI PROCEDIMENTI	pag. 8

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione d'Impatto Ambientale (*di seguito V.I.A.*) ai sensi dell'art. 7, comma 9, della L.R. 18 Febbraio 2016, n.4

Art. 2 - COMPOSIZIONE DEL COMITATO

1. Il Comitato Tecnico V.I.A., nel seguito chiamato Comitato, è istituito con Deliberazione del Consiglio Provinciale, ai sensi dell'art. 1, co. 55 della Legge 7 aprile 2014 n. 56.
2. Il Comitato è presieduto dal Dirigente dell'Area (*di seguito definito Presidente*) competente in materia di Valutazione impatto ambientale, ed in caso di sopraggiunto impedimento può essere sostituito dal funzionario responsabile del Servizio competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale, a ciò formalmente delegato.
3. Il Comitato è composto da:
 - a) funzionario responsabile del servizio provinciale competente in materia di VIA;
 - b) direttore del Dipartimento Provinciale di ARPAV, o da funzionario da lui delegato;
 - c) da esperti laureati (in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale), di comprovata esperienza e specializzati nelle seguenti materie:
 - analisi e valutazione ambientale;
 - diritto od economia ambientale;
 - pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio;
 - tutela dei beni culturali ed ambientali;
 - tutela delle specie biologiche e della biodiversità;
 - tutela dell'assetto agronomico e forestale;
 - difesa del suolo, geologia e idrogeologia;
 - salute ed igiene pubblica;
 - impianti industriali ed analisi dei rischi di incidenti industriali;
 - contenimento degli inquinanti;
 - inquinamento acustico e agenti fisici;
 - interventi idraulici e modellistica idraulica;
4. i componenti esperti di cui alla lett. c) del precedente comma 3. (*in seguito denominati componenti esperti*) sono nominati dal Presidente della Provincia;
5. le funzioni di coordinamento del Comitato sono assunte dal Servizio provinciale competente in materia di VIA che si avvale per le mansioni di segreteria, di norma, del personale amministrativo di Segreteria dell'Area Ambiente della Provincia.;

Art. 3 - ATTIVITÀ ISTRUTTORIE

1. il comitato è l'organo tecnico – istruttorio nei procedimenti di VIA di competenza Provinciale;
2. l'istruttoria del comitato persegue le seguenti finalità:
 - a) - verifica gli impatti diretti e indiretti dei progetti in ordine ai fattori:
 - l'uomo, la fauna e la flora;
 - il suolo, l'acqua ed il clima;
 - i beni materiali ed il patrimonio culturale;
 - b) - l'interazione tra i fattori di cui sopra;
 - c) - definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
 - d) - la valutazione della idoneità e completezza degli eventuali sistemi di monitoraggio della compatibilità ambientale proposti nei progetti;

- e) - analisi tecnica delle osservazioni, controdeduzioni e pareri presentati in materia di VIA, nonché delle eventuale inchiesta pubblica (art. 15 L.R. 4/2016);
 - f) - analisi e valutazione delle misure di mitigazione e/o compensazione proposte per eliminare eventuali impatti negativi;
3. Il Servizio provinciale competente in materia di VIA provvede a:
- verifica formale delle istanze presentate;
 - coordinamento del Comitato VIA;
 - organizzazione delle convocazioni del Comitato e degli Enti interessati dalla pratica;
 - conservazione atti e documentazioni afferenti le procedure e le istanze in materia di VIA;
 - cura le forme di divulgazione, accesso e pubblicazione delle informazioni ambientali afferenti le procedure di VIA;
 - cura la raccolta delle osservazioni, pareri e/o controdeduzioni in materia di VIA, anche riportandole al Comitato per le eventuali valutazioni istruttorie;
 - convoca le conferenze di servizi istruttorie e conferenze di servizi decisorie qualora dovute e/o necessarie per l'espletamento della procedura di VIA (art. 10 co. 2 e 3 L.R. 4/2016);
 - partecipa ai lavori istruttori, alle riunioni del Comitato ed alle Conferenze di servizi;

per l'espletamento delle mansioni di segreteria si avvale, di norma, del personale amministrativo dell'ufficio Segreteria dell'Area Ambiente.

L'istruttoria tecnica si conclude con la formulazione del parere di compatibilità ambientale dell'impianto, opera o progetto proposto. Tale parere può essere positivo, negativo o condizionato; in caso di parere condizionato lo stesso dovrà contenere le prescrizioni, i vincoli ed i limiti da riportare nel successivo provvedimento autorizzativo.

Il parere espresso dal Comitato è acquisito dalla Conferenza di Servizi alla quale partecipano, con voto deliberativo, i soggetti interessati alla realizzazione del progetto e deputati ad esprimere pareri, visti, autorizzazioni e/o nulla-osta in materia ambientale, e definiti dall'art.3 comma 2 lettere a) e c) della L.R. 18 febbraio 2016 n. 4.

A tale Conferenza di Servizi, può essere chiamato anche il referente del gruppo istruttorio per la valutazione di compatibilità ambientale.

Detto parere costituisce la base di riferimento per la posizione della Provincia nella successiva Conferenza di servizi.

In caso di parere negativo del Comitato, il progetto non può essere realizzato, come previsto dall'art. 10 comma 4 della L. R 4/2016.

Art. 4 - FUNZIONI DEL COMITATO

1. Il Comitato tecnico VIA provinciale è l'organo tecnico-istruttorio nei procedimenti di Valutazione Impatto Ambientale che formula il parere in ordine a:
 1. compatibilità ambientale dei progetti sottoposti alla sua valutazione, anche in relazione alla VINCA (Valutazione di Incidenza Ambientale per siti natura 2000, ai sensi della D.G.R.V. 29 agosto 2017 n. 1400).

2. Il Comitato fornisce supporto tecnico-scientifico alle attività della struttura provinciale competente per la Valutazione di Impatto Ambientale e può essere chiamato ad esprimersi anche in ordine:
 - a) alle istanze di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale presentate ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - b) alle istanze di verifica di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale presentate ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - c) alle istanze di compatibilità ambientale (VIA) ovvero di procedimento unico ambientale riguardante la compatibilità ambientale e l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio del progetto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
 - d) alle istanze di proroga del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, presentate ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. 152/2006;
 - e) alle procedure di riesame di provvedimenti di compatibilità ambientale;
 - f) alle istanze di compatibilità ambientale/verifica di assoggettabilità per rinnovi di concessioni ed autorizzazioni, ai sensi all'art. 13 della L.R. n. 4/2016;
 - g) alle attività di verifica di ottemperanza, monitoraggio, controllo e sanzioni, di cui all'articolo 20 della L.R. 4/2016.
 - h) domande di modifica progettuale e/o adeguamenti a prescrizioni ambientali che comportino necessità di verifica degli impatti conseguenti;
 - i) il Comitato assicura il proprio supporto tecnico-scientifico anche su ogni altro progetto sottoposto all'esame della Provincia qualora vi sia il dubbio del suo assoggettamento al procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, oppure per l'espressione di un parere tecnico ambientale ritenuto necessario;
 - j) Il Comitato presiede all'audizione di coloro che hanno presentato osservazioni nell'ambito di un progetto di VIA, in contraddittorio con il proponente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 della L.R. 4/2016.
2. Il Comitato organizza l'attività istruttoria necessaria all'espressione del parere di competenza in sintonia con i tempi stabiliti per il procedimento amministrativo, al cui rispetto sovrintende il funzionario responsabile della struttura provinciale competente per la VIA.

Art. 5 - ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO

1. In ragione della materia da trattare, il Presidente del Comitato, può prevedere dei gruppi istruttori (gruppo di lavoro), individuati sulla base delle competenze (specifiche dei vari componenti o del settore rappresentato) e delle esigenze connesse con l'istruttoria da svolgere.
2. Per ciascun gruppo istruttoria è individuato un Referente, che svolge le funzioni di relatore, al Comitato, delle attività del gruppo istruttoria, ed è responsabile del coordinamento e della programmazione dei lavori, nonché del rispetto dei termini per la presentazione della proposta di parere;
3. All'attività del gruppo istruttoria, partecipa il funzionario responsabile del Servizio competente in materia di VIA e possono parteciparvi anche gli altri componenti della Commissione secondo modalità concordate con il Referente. Ai lavori istruttori può essere invitato a partecipare, con finalità consultive, anche il proponente o suo delegato.
4. Ciascun gruppo di lavoro svolge l'attività istruttoria secondo modalità concordate con il Referente ed in accordo con le esigenze procedurali del Servizio provinciale competente in materia di VIA, nonché nel rispetto dei tempi del procedimento amministrativo; se

- necessario, può svolgere appositi sopralluoghi, verifiche e/o accertamenti utili all'espletamento dell'istruttoria.
5. Le attività del gruppo istruttorio sono monitorate e registrate dal referente (fogli presenza, Ordine del Giorno e sintesi della discussione).
 6. L'istruttoria del gruppo di lavoro si conclude con l'elaborazione di apposita relazione, sottoscritta dai suoi componenti, ove dovrà emergere la sintesi dell'attività istruttoria svolta, la valutazione tecnica della proposta esaminata, la proposta di parere ambientale;
 7. Il Presidente del Comitato tecnico VIA, al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-scientifico per l'istruttoria di specifici progetti di particolare complessità, può incaricare consulenti esterni, anche dell'Arpav, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento di incarichi professionali a consulenti esterni.
 8. Il Presidente può, per propri impedimenti inderogabili, delegare, con incarico formale, a presiedere il Comitato Provinciale VIA un altro dirigente dell'Ente od il funzionario responsabile del Servizio provinciale competente in materia di VIA, purché in posizione idonea all'assunzione di atti di rilevanza esterna.

Art. 6 - RIUNIONI PLENARIE

1. Periodicamente il Presidente convoca riunioni plenarie del Comitato, alle quali partecipano tutti i componenti.
2. La convocazione ha luogo in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, rispetto la data prefissata; in casi di comprovata urgenza tale termine può essere motivatamente ridotto.
3. Le sedute plenarie del Comitato sono valide in presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; le assenze non sono computate ai fini della determinazione del quorum.
4. È ammesso lo svolgimento delle sedute plenarie nella modalità di videoconferenza, in conformità alle vigenti disposizioni normative sulla semplificazione del funzionamento della Pubblica Amministrazione;
5. Nelle riunioni plenarie:
 - il Comitato tratta problemi di carattere generale e di metodo relativi all'attività istruttoria e di valutazione delle procedure di VIA;
 - il Presidente provvede all'assegnazione delle istruttorie ai gruppi di lavoro all'uopo individuati; ogni gruppo di lavoro/istruttorio individua un proprio referente;
 - il Referente o altro relatore incaricato, relaziona sugli esiti dell'attività istruttoria svolta;
 - il Comitato rende il parere in merito alle opere sottoposte alla procedura di VIA, alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di provvedimento unico ambientale di cui alla Parte Seconda D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152; si esprime altresì per le procedure di Valutazione Impatto Ambientale di cui alla DGRV. 30 aprile 2018 n. 568, allegato A, lett. D), nonché su ogni altro progetto, proposta o valutazione di competenza Provinciale, sottoposto al suo esame per la valutazione degli impatti ambientali conseguenti (come previsto all'art. 4 del presente regolamento);
 - il Comitato, su richiesta del Referente, esamina particolari problematiche emerse nel corso dell'attività istruttoria del gruppo istruttorio;
 - possono partecipare, senza diritto di voto, anche Enti locali territoriali direttamente interessati quali, ad esempio, il Comune nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto per il quale si chiede l'espletamento della procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA;

- possono altresì partecipare Enti locali territoriali potenzialmente interessati dagli impatti ambientali derivanti dal progetto, come individuati nello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22 del Decreto legislativo n. 152/2006 e s.m;
 - possono partecipare tutti i soggetti competenti in materia ambientale: le Amministrazioni competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nulla osta, assensi, comunque denominati, in materia ambientale e preordinati alla realizzazione del progetto.
6. I componenti esperti nominati dal Presidente della Provincia devono assicurare, nel corso dell'anno, un numero di presenze alle sedute plenarie di Comitato non inferiore al 70%, salvo i casi di forza maggiore, per i quali devono comunque provvedere a tempestiva segnalazione di assenza. Per assenze non giustificate superiori al 30% delle sedute plenarie, svolte in un anno, il Presidente del Comitato propone al Presidente della Provincia la revoca dell'incarico e la sostituzione del componente ai sensi del successivo art. 10.
 7. Ai lavori istruttori del Comitato può partecipare anche il soggetto proponente o suo delegato, qualora il Comitato ravvisi la necessità di approfondire alcuni aspetti del progetto; la discussione ed il processo decisionale hanno luogo in assenza della parte istante.
 8. Su invito del Presidente partecipano ai lavori del Comitato, senza diritto di voto, esperti esterni, anche dell'ARPAV, appositamente incaricati della valutazione di aspetti specifici, come previsto al successivo art. 14.
 9. Sulla base della relazione istruttoria del gruppo di lavoro di cui al precedente art. 5, il Comitato emette parere motivato sull'impatto dell'opera che è chiamato ad esaminare, nel rispetto dei termini procedurali stabiliti dalla normativa vigente.
 10. Le deliberazioni del Comitato sono valide se assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti, espresso in modo palese per alzata di mano e/o dichiarazione verbale esplicita.
 11. Qualora il Comitato non pervenga ad un giudizio unanime sul progetto in esame si procede al conteggio delle dichiarazioni di voto. La decisione finale è assunta a maggioranza dei presenti; in caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente del Comitato.
 12. Delle riunioni plenarie viene tenuto un sintetico verbale, firmato dal Presidente. Il verbale deve in ogni caso riportare i partecipanti, gli argomenti trattati e le conclusioni alle quali il Comitato è pervenuto; dà inoltre conto dell'intervento di soggetti terzi ai lavori della Commissione, dell'assegnazione delle istruttorie, delle osservazioni dei vari componenti, dell'esito delle votazioni. Eventuali registrazioni devono considerarsi quali semplice ausilio alla stesura del verbale, non sono oggetto di catalogazione e archiviazione, né disponibili ai terzi.
 13. In caso di redazione non simultanea del verbale della riunione plenaria, il testo dello stesso viene preliminarmente condiviso per le vie brevi (mail) con i componenti la seduta, entro i 5 (cinque) giorni successivi la riunione; decorso tale termine in assenza di controdeduzioni, il testo si intende approvato.

Art. 7 - INCHIESTE PUBBLICHE

1. Le inchieste pubbliche disposte ai sensi dell'art. 15 della L.R. 18 febbraio 2016 n. 4 sono presiedute dal Presidente del Comitato, che può delegare a ciò il referente o altro componente del gruppo di lavoro.
2. Alle inchieste pubbliche partecipano tutti i componenti del gruppo di lavoro cui è assegnata l'istruttoria dell'istanza; possono altresì partecipare anche gli altri componenti del Comitato. Sono invitati anche coloro che hanno presentato osservazioni e/o pareri; a ciascuno è data l'opportunità di esprimere osservazioni nei confronti del soggetto proponente; questi ha

- facoltà di replica.
3. Delle suddette osservazioni viene redatto un apposito verbale con le modalità previste per le riunioni plenarie.
 4. Del verbale viene data lettura nella seduta plenaria del Comitato, in maniera tale che delle inchieste venga presa conoscenza da parte degli eventuali assenti.
 5. Gli esiti dell'inchiesta pubblica sono valutati dal Comitato ai fini dell'espressione del parere di competenza.
 6. Ai fini del compenso degli esperti, l'inchiesta pubblica equivale a una seduta plenaria.

Art. 8 - DIMISSIONI DI COMPONENTI

1. Le dimissioni di un componente nominato dal Presidente della Provincia sono presentate tramite PEC, al Presidente della Provincia e per conoscenza, al Presidente del Comitato.
2. Le dimissioni sono irrevocabili dal momento in cui vengono protocollate ed hanno effetto immediato.
3. Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento delle dimissioni, il Presidente del Comitato invita il Presidente della Provincia alla sostituzione del componente dimissionario con altro esperto nella medesima materia.
4. Il Presidente della Provincia, entro 30 (trenta) giorni, procede alla nomina del nuovo componente, ai fini della reintegrazione del Comitato, salvo necessità di attivare apposita procedura selettiva.

Art. 9 - DECADENZA DALL'INCARICO

1. Il Comitato dura in carica sino a scadenza del mandato del Presidente della Provincia che lo ha costituito. Esercita comunque le sue funzioni fino alla nomina del nuovo Comitato.

Art. 10 - REVOCA DELL'INCARICO

1. Su proposta motivata del Presidente del Comitato, il Presidente della Provincia può disporre la revoca dell'incarico di un componente della Commissione nei seguenti casi:
 - a seguito di gravi inadempienze o ritardi rispetto ai compiti affidati che comportino il superamento dei tempi di conclusione del procedimento previsti dalla normativa vigente;
 - in caso di assenze ingiustificate superiori al 70% delle riunioni plenarie del Comitato svoltesi nell'arco di un anno solare;
 - in caso di comportamenti non conformi a quanto previsto al successivo art. 12 accertati dall'Ufficio competente sulla VIA;
 - nei casi previsti dalla legge per la sospensione dai pubblici uffici degli amministratori.La revoca ha effetto dalla data indicata nel provvedimento che viene notificato all'interessato ed inviato, per conoscenza, al Presidente del Comitato.
2. Il Comitato può comunque continuare a svolgere la propria attività, anche in assenza del "plenum", con conseguente ricalcolo dell'indice di maggioranza utile al fine (*quorum*) della verifica della validità delle adunanze.

Art. 11 - RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI ESPERTI

1. A ciascuno dei componenti esperti esterni del Comitato, spetta il seguente compenso:
 - un gettone di presenza, onnicomprensivo, di Euro 50 (cinquanta) per ciascuna seduta plenaria;
 - un gettone onnicomprensivo, di Euro 200 (duecento) per i componenti esperti incaricati di svolgere attività istruttorie delle pratiche di VIA
2. per sopralluoghi e/o missioni nel territorio provinciale connessi alla valutazione dei progetti in istruttoria, spetta il rimborso forfettario del valore del gettone di presenza previsto per le sedute plenarie del Comitato;
3. La liquidazione dei rimborsi viene disposta dal Dirigente dell'Area competente, entro il mese di febbraio successivo all'anno di attività, sulla base delle rendicontazioni dell'attività svolta, presentate dai singoli componenti.

Art. 12 - NORME DEONTOLOGICHE

1. Nello svolgimento dell'attività presso il Comitato, gli esperti si conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. In particolare essi sono tenuti al segreto istruttorio ed alla non divulgazione delle informazioni e delle notizie afferenti i progetti di cui vengano a conoscenza, nell'esercizio del mandato.
2. A tutti i componenti del Comitato VIA si applicano le cause di incompatibilità e di conflitto di interessi stabiliti dalla normativa statale e regionale vigente.
3. I componenti del Comitato, qualora siano in discussione pratiche che hanno visto il loro coinvolgimento o che si vengano a trovare, per qualsivoglia motivo, in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, non potranno partecipare alle sedute del Comitato, né potranno prendere parte ad alcuna attività istruttoria e decisoria riguardante il progetto stesso.
4. Non possono inoltre chiedere documentazione direttamente ai soggetti proponenti ma sono tenuti a segnalare la necessità di integrazioni al funzionario responsabile del servizio provinciale VIA.
5. I componenti del Comitato non possono intervenire attivamente alla presentazione al pubblico di cui all'art. 14 comma 3 della L.R. 18 febbraio 2016 n. 4, ed in altri incontri pubblici se non a seguito di specifica autorizzazione del Presidente del Comitato.
6. Gli esperti si attengono inoltre alle norme di deontologia professionale del proprio Ordine di appartenenza.
7. Nello svolgimento delle attività presso il Comitato VIA gli esperti si assumono la responsabilità delle istruttorie loro assegnate sottoscrivendo la relazione di sintesi che viene depositata agli atti.

Art. 13 - COORDINAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA VIA CON ALTRI PROCEDIMENTI

Nel caso di procedimenti di VIA e contemporanea approvazione di progetto e/o di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), l'Autorità competente si esprime dopo aver acquisito il parere del Comitato tecnico VIA, anche per la parte relativa all'approvazione del progetto ed all'A.I.A.. La procedura si esplica ai sensi del combinato disposto dall'art. 27-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dell'art. 11 della L.R. 18 febbraio 2016 n. 4, nonché in conformità alle indicazioni tecnico-procedurali di cui alla DGRV 30 aprile 2018 n. 568.

Parere del Settore in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267).

Parere favorevole

Rovigo, 15.04.2021

F.to Il Dirigente
dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente
- ing. Carlo Gennaro -

Parere del Settore in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267).

Parere favorevole

Rovigo, 16.04.2021

F.to Il Dirigente
dell'Area Servizi Finanziari
- dr.ssa Caterina Bazzan -

Estratto per copia conforme all'originale. Il verbale da cui è desunto è sottoscritto dal Presidente della Provincia e dal Segretario Direttore Generale.

Rovigo,

Il Segretario - Direttore Generale
- dr. Maria Votta Gravina -

